

Proposta Numero: **DEL-70-2022**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: CPS Inf. Gregorio Fabio Andrisano
Conferma del distacco sindacale retribuito parziale al 50%.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

RICHIAMATA la deliberazione n. 308 dell'8.2.2019 concernente la presa d'atto della nota prot. n. 23/SN del 28.1.2019 del segretario generale della O.S. Fials, relativa alla decorrenza dal 10.2.2019 del distacco sindacale retribuito al 50% del dipendente CPS Inf. Gregorio Fabio Andrisano;

PREMESSO che con nota n. 173/2021 del 2.12.2021, acquisita al registro ufficiale dell'ASL TA con prot. n. 239942 del 6.12.2021, il Segretario Generale della Fials, Giuseppe Carbone, ha comunicato la conferma del distacco sindacale retribuito parziale al 50% di Gregorio Fabio Andrisano;

VISTI gli artt. 7, 8 e 9 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, così come coordinati con le modifiche introdotte dal CCNQ, di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019/2021, del 19.11.2019;

RICHIAMATI:

- **l'art. 7 del sopracitato CCNQ** che, nel caso di distacco per il dirigente sindacale stabilisce che:

• I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione del distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.

- I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

- In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale;

- **l'art. 8 del sopracitato CCNQ** che, nel caso di flessibilità in tema di distacchi sindacali prevede che:

- in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale e comunque in misura non inferiore ad uno, i distacchi attivati in favore dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai CCNL, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno;

- la prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l'amministrazione ed il dipendente e può articolarsi:

a) tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;

b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell'anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione;

- il trattamento economico del lavoratore in distacco sindacale part-time ai sensi del comma 3 è quello previsto dall'art. 19, comma 3. Per il diritto alle ferie e per lo svolgimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nel CCNL area sanità per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale secondo le tipologie del comma 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro;

- nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatto salvo quanto previsto dai commi 7bis e 7 ter. Resta ferma la possibilità, in via eccezionale, di fruire dei permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese;

- nelle amministrazioni pubbliche diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza delle RSU, ove ne sia componente.

VISTO l'art. 21 del sopra citato CCNQ, concernente le procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali;

PRESO ATTO che, come previsto dal primo comma dell'art. 21 dell'Accordo Quadro sopra richiamato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato ai distacchi o aspettative sindacali provvedono, accertati il

possesso dei requisiti soggettivi richiesti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta dell'associazione sindacale rappresentativa, a collocare in distacco sindacale il dipendente interessato dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti;

DATO ATTO che nel caso di specie il dipendente trovasi già in distacco sindacale e dunque il presente provvedimento è finalizzato alla mera presa d'atto della sua continuità;

RITENUTO alla luce di quanto precede, di prendere atto della nota prot. n. 173 del 2.12.2021 (acquisita a protocollo Asl Taranto n. 239942 del 6.12.2021) della Fials circa la conferma del distacco sindacale parziale al 50% retribuito del dipendente Gregorio Fabio Andrisano;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto della nota prot. n. 173 del 2.12.2021 (acquisita a protocollo Asl Taranto n. 239942 del 6.12.2021) della Fials circa la conferma del distacco sindacale parziale al 50% retribuito del dipendente Gregorio Fabio Andrisano;

2. di precisare che il distacco verrà ritenuto operante fino a diversa comunicazione dell'O.S. di appartenenza, così come disposto dall'art. 21, comma 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019, il quale prevede che se i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento;

3. di evidenziare che il trattamento giuridico ed economico spettante al suddetto dipendente è stabilito dal CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019, ed in particolare dagli artt. 19 ed 8;

4. di trasmettere, a cura dell'Area Gestione Risorse Umane, il presente provvedimento alla Fials, al dipendente interessato, alla struttura di assegnazione dello stesso, all'ufficio personale di competenza e all'U.O. Trattamento giuridico, economico e previdenziale per l'espletamento di tutti gli aspetti conseguenti al presente provvedimento;

5. di comunicare, a cura dell'area Gestione Risorse Umane, l'adozione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del CCNQ del 04.12.2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ del 19.11.2019;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.